

Prot. n. 5500

Bari, 5 giugno 2023

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212;
Visto lo Statuto di questo Conservatorio di Musica;
Visto il C.I.N. Comparto Afam del 29.07.2022;
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 26 maggio 2023;
Vista la delibera n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2023;

EMANA

IL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ E LE PROCEDURE PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE, DI PROGETTI DI PRODUZIONE E RICERCA E DELLE
ATTIVITÀ, ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA, CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, DI
PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA DEL CONSERVATORIO "N. PICCINNI" DI BARI

Art. 1 – Generalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, dei progetti di ricerca e di produzione artistica, nonché di tutte le attività –anche di rilevanza esterna- comunque connesse con il funzionamento dell'Istituzione, di cui all'art. 23 comma 2 del CCNL del 16.02.2005 e all'art. 5 commi 1 e 2 del CCNI del 29.07.2022.

TITOLO I

INCARICHI DI COORDINAMENTO DI FUNZIONI ANCHE AVENTI RILEVANZA ESTERNA

Art. 2 - Attribuzione degli incarichi per le funzioni di coordinamento

-gli incarichi per le funzioni di coordinamento delle attività anche di rilevanza esterna connesse con il funzionamento dell'Istituzione vengono attribuiti da una Commissione, nominata e presieduta dal

Direttore o da un suo delegato, garantendo la partecipazione di tutti i Docenti che ne diano disponibilità.

La Commissione terrà conto della esperienza pregressa e delle eventuali competenze acquisite.

-il coordinamento delle attività didattiche –in relazione alle funzioni e criteri previsti dal Regolamento delle Strutture Didattiche del 25.06.2013- è affidato ai responsabili (Coordinatori) delle Strutture Didattiche di cui al D.P.R. 212/2005 come espressamente disciplinato nei Titoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento;

-il coordinamento di ciascun progetto di ricerca e di produzione artistica è affidato ai Docenti proponenti il progetto medesimo.

Tutti gli incarichi sono conferiti con apposita nomina da parte del Direttore.

TITOLO II-DIPARTIMENTI

Articolo 3 – Definizione e Competenze del Dipartimento

1. Il Dipartimento, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera m) del DPR n. 212 del 8 luglio 2005, è la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti.
2. I Dipartimenti sono quelli determinati nella tabella A allegata al DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
3. Ai soli fini della ricerca e della produzione musicale, su proposta dei docenti interessati e previo parere favorevole del Consiglio Accademico, possono essere attivate articolazioni interne del Dipartimento o costituite strutture di ricerca o produzione tra i vari Dipartimenti, denominate Aree Dipartimentali. Queste godono delle medesime prerogative dei Dipartimenti e sottostanno alle stesse modalità organizzative.
4. I Dipartimenti sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in essi ricomprese e direttamente dei corsi di dottorato di ricerca.
5. L'art. 2 comma 1 dello Statuto del Conservatorio garantisce ai singoli docenti e ai Dipartimenti autonomia nella organizzazione della ricerca e della produzione artistica, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi.

Articolo 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.

2. Il Consiglio è composto dai professori che afferiscono al Dipartimento. Ciascun docente deve afferire ad un Dipartimento (o ad una Area Dipartimentale) e non può afferire a più d'uno. È garantita ad ogni docente la libertà di afferenza ad uno dei Dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi interessi artistici e scientifici.

3. Il Coordinatore del Dipartimento, eletto dai professori afferenti tra i docenti del Dipartimento è nominato dal Direttore del Conservatorio e dura in carica tre anni; può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. Il Coordinatore del Dipartimento convoca, determinando l'ordine del giorno, e presiede le sedute del Consiglio; acquisisce, dagli uffici di segreteria, i dati relativi alla programmazione didattica e alle risorse disponibili per le attività di ricerca e produzione musicale, predispone il lavoro del Consiglio e ne attua successivamente le deliberazioni. Può nominare un vicecoordinatore che lo affianca nel lavoro di coordinamento delle attività di programmazione e di attuazione delle deliberazioni. Se il Coordinatore perde il diritto a far parte del Consiglio, decade automaticamente dalla carica.

Articolo 5- Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento formula annualmente al Consiglio Accademico, la proposta di programmazione delle attività di ricerca e di produzione artistica e, tramite le Scuole afferenti, la proposta sulla organizzazione delle attività didattiche. In particolare:

- a) formula proposte sull'organizzazione didattica (complessiva) delle Scuole afferenti;
- b) organizza direttamente i corsi di dottorato di ricerca;
- c) definisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- d) stabilisce i parametri di valutazione dei progetti;
- e) predispone il progetto organizzativo e finanziario di ogni singola proposta;
- f) individua le risorse umane per la realizzazione del progetto artistico o di ricerca.

2. Il Consiglio di Dipartimento avanza inoltre proposte in merito all'acquisizione di beni di natura strumentale necessari per lo svolgimento delle attività didattiche delle Scuole afferenti al Dipartimento e per la realizzazione di produzioni musicali.

3. Per una più funzionale utilizzazione degli spazi e delle aule del Conservatorio, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Direttore e al Consiglio Accademico un piano di utilizzo degli stessi per le attività didattiche e di supporto alla produzione.

4. Compatibilmente con le risorse disponibili e l'interesse generale dell'Istituzione e in relazione ad una più efficiente organizzazione del lavoro di coordinamento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, stabilirà l'entità delle risorse finanziarie destinate ai Dipartimenti e l'eventuale uso di beni strumentali e utilizzazione di locali del Conservatorio.

Articolo 6 – Giunta del Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è formata dai Coordinatori delle Scuole e coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Svolge inoltre funzioni di coordinamento delle attività didattiche e può esprimere pareri in ordine a progetti di ricerca e di produzione musicale.
3. Viene convocata dal Coordinatore del Dipartimento ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità e l'utilità.

TITOLO III – SCUOLE

Articolo 7 – Definizione e Competenze della Scuola

1. La Scuola, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera l) del DPR n. 212 del 8 luglio 2005, è l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee.
2. Per corsi si intendono, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera i) del DPR n. 212 del 8 luglio 2005, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca e i corsi di perfezionamento o master.
3. Le Scuole sono quelle determinate nella tabella A allegata al DPR n. 212 del 8 luglio 2005.
4. La Scuola ha la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in essa attivata. L'art. 3 comma 3 dello Statuto del Conservatorio, nel rispetto della programmazione determinata dal Consiglio Accademico, ne garantisce l'autonomia dell'organizzazione dell'attività didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento della attività didattica.
5. La Scuola garantisce, altresì, a norma dell'art. 3 comma 2 dello Statuto, la libertà di insegnamento dei singoli docenti nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dagli obiettivi formativi specifici, contenuti nei Regolamenti didattici dei singoli corsi.

Articolo 8 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Coordinatore.
2. Il Consiglio di Scuola è composto:
 - a) da tutti i professori del corrispondente settore disciplinare;

- b) per le Scuole di Musica Elettronica e Musica Jazz da tutti i professori dei settori disciplinari riconducibili alla precedente classe di concorso, secondo il DM n. 124 del 30 settembre 2009 tabella B;
- c) per la Scuola di Canto da tutti i professori del corrispondente settore disciplinare e del settore disciplinare CODI/25;
- d) dai professori che svolgono la docenza nei corsi attivati afferenti la Scuola; per le docenze di più insegnamenti, compresi nelle attività di base e riferibili ad un solo settore disciplinare, viene nominato un Rappresentante, docente dei corsi afferenti la Scuola, per ogni settore disciplinare.

I professori mantengono il diritto a far parte del Consiglio fino alla determinazione di una eventuale nuova docenza.

Fa parte del Consiglio anche una rappresentanza studentesca, in ragione di una unità per ogni corso di studio afferente la Scuola.

3. Il Coordinatore della Scuola, eletto dal Consiglio di Scuola tra i suoi componenti docenti, è nominato dal Direttore del Conservatorio e dura in carica tre anni; può essere rieletto consecutivamente una sola volta, eccetto i casi in cui ci sia un unico titolare del settore disciplinare corrispondente alla Scuola stessa o, per le Scuole di Musica Elettronica e Musica Jazz, dei settori disciplinari riconducibili alla precedente classe di concorso. Se il Coordinatore perde il diritto a far parte del Consiglio, decade automaticamente dalla carica. In casi particolari il Consiglio di Scuola può essere convocato dal Direttore e presieduto da un suo delegato componente del Consiglio stesso.

4. Il Coordinatore della Scuola convoca, determinando l'ordine del giorno, e presiede le sedute del Consiglio; acquisisce, dagli uffici di segreteria, i dati relativi alla programmazione didattica, predispose il lavoro del Consiglio e ne attua successivamente le deliberazioni. Può nominare un vicecoordinatore che lo affianca nel lavoro di coordinamento delle attività di programmazione e coordinamento e di attuazione delle deliberazioni.

5. Il Consiglio di Scuola può attivare, in presenza di più corsi afferenti la Scuola o secondo particolari necessità organizzative, acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico, i relativi consigli, definendo quali funzioni sono delegate temporaneamente a tali organi, che saranno convocati e presieduti dal Coordinatore della Scuola. Fanno parte del Consiglio di corso i docenti al comma 2 lettera d) del presente articolo.

Articolo 9 - Consiglio di Scuola

1. Il Consiglio di Scuola formula annualmente al Consiglio Accademico, su indicazioni del Dipartimento e in collaborazione con esso, la proposta sulla organizzazione delle attività didattiche. In particolare:

- a) provvede alla formulazione del calendario delle attività formative e al loro coordinamento;

- b) individua le docenze:
 - tra i professori di titolarità, per gli insegnamenti relativi ai campi disciplinari di competenza dei settori disciplinari corrispondenti alla Scuola o, per la Scuola di Musica Elettronica e di Musica Jazz, dei settori disciplinari pertinenti della precedente classe di concorso, tenendo conto dell'indicazione espressa dagli studenti per gli insegnamenti di Prassi, fatto salvo l'assolvimento degli impegni previsti dalle norme vigenti;
 - per gli insegnamenti di altri settori disciplinari, secondo l'indicazione dei relativi Consigli di Coordinamento Disciplinare previsti all'art. 11 del presente regolamento;
 - per gli insegnamenti privi di docenti di titolarità o dove non sia prevista per legge, secondo procedure comparative dei titoli, con modalità definite dal Consiglio Accademico;
 - c) predisporre le procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento dei titoli di studio;
 - d) organizza le attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale, previste all'art. 7 comma 2 del DPR n. 212 dell'8 luglio 2005, dello studente, oltre a quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
 - e) provvede alla verifica dei risultati delle attività formative.
2. Sempre annualmente, come previsto dall'art. 28 comma 3 del Regolamento Didattico del Conservatorio, il Consiglio di Scuola opera il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente precedentemente all'iscrizione al corso, secondo modalità definite dal Consiglio Accademico.
3. Il Consiglio di Scuola definisce, nei Regolamenti didattici dei singoli corsi, le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi e ne determina le modalità di verifica.
4. Il Consiglio di Scuola delibera inoltre:
- a) sugli obiettivi formativi specifici e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, acquisiti i pareri vincolanti dei Consigli di Coordinamento Disciplinari, nel rispetto degli obiettivi formativi generali del corso di studio ove l'insegnamento è previsto;
 - b) su eventuali modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e sul passaggio dello studente dal tempo pieno a quello parziale;
 - c) sui criteri per l'attribuzione di debiti formativi;
 - d) sui piani di studio individuali presentati dallo studente.
5. Il Consiglio di Scuola può proporre modifiche al Regolamento Didattico del Conservatorio.

Articolo 10 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio afferenti la Scuola ed eventuali modifiche ad essi sono proposti, secondo l'art. 16 comma 1 del Regolamento Didattico, dal Consiglio di Scuola, il quale ne definisce i contenuti nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'art. 10 del DPR n. 212 dell'8 luglio 2005.

2. Il Consiglio di Scuola, in ordine all'attivazione, soppressione o modifica di corsi di studio afferenti la Scuola, può formulare proposte al Consiglio Accademico, che ne acquisisce il parere relativamente all'Ordinamento didattico.

TITOLO IV - CONSIGLI DI COORDINAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 11

Consiglio di Coordinamento Disciplinare

1. Il Consiglio di Coordinamento Disciplinare riunisce i docenti titolari del medesimo settore disciplinare. I settori disciplinari sono quelli definiti dalla normativa vigente e comprendono i relativi campi disciplinari. Per i settori disciplinari riferibili alla medesima precedente classe di concorso, si potrà prevedere, dietro parere favorevole del Consiglio Accademico, un unico Consiglio di Coordinamento Disciplinare.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento, il Consiglio di Coordinamento Disciplinare annualmente individua le docenze per gli insegnamenti attivati nei corsi previsti dal DPR n. 212 del 8 luglio 2005, relativi ai campi disciplinari di competenza del settore disciplinare.
3. Il Consiglio di Coordinamento Disciplinare nominerà il Rappresentante, previsto dall'art. 6 comma 2 lettera d) del presente regolamento, che farà parte dei Consigli di Scuola.
4. Il Consiglio di Coordinamento Disciplinare esprime pareri vincolanti sugli obiettivi formativi specifici e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa relativa al proprio settore disciplinare, nel rispetto degli obiettivi formativi generali del corso di studio ove l'insegnamento è previsto.
5. Esprime altresì parere sugli Ordinamenti didattici, relativamente agli insegnamenti eventualmente previsti di propria competenza.
6. Il Consiglio di Coordinamento Disciplinare elegge al suo interno il Coordinatore del settore disciplinare, che dura in carica tre anni, ed è nominato dal Direttore del Conservatorio. Può essere rieletto consecutivamente una sola volta, eccetto il caso in cui ci sia un unico professore titolare del settore disciplinare; questi allora sarà nominato Coordinatore e svolgerà i compiti attribuiti al Consiglio di Coordinamento Disciplinare dal presente articolo.
7. Il Coordinatore convoca, determinando l'ordine del giorno, e presiede le sedute del Consiglio. Acquisisce, dagli uffici di segreteria, i dati relativi per l'individuazione delle docenze previste dal comma 2 del presente articolo, predispose il lavoro del Consiglio e ne attua successivamente le deliberazioni.

TITOLO V - ALTRE NORME

Articolo 12

Collegio dei Coordinatori

1. I Coordinatori dei Consigli di Dipartimento, di Scuola e dei settori disciplinari formano il Collegio dei Coordinatori, che ha compiti consultivi e di supporto alla Direzione e al Consiglio Accademico.
2. Il Collegio dei Coordinatori, convocato e presieduto dal Direttore del Conservatorio, si riunisce per particolari esigenze organizzative ed è chiamato ad esprimere il parere su singole questioni riguardanti lo svolgimento delle attività formative.

Articolo 13

Funzionamento dei Consigli di Dipartimento, di Scuola e di Coordinamento Disciplinare

1. Il funzionamento dei Consigli di Dipartimento, di Scuola e di Coordinamento Disciplinare è regolamentato dal presente articolo.
2. Un singolo professore non può svolgere contemporaneamente la funzione di Coordinatore eletto in più Consigli, previsti dal presente regolamento.
3. I Consigli di Dipartimento, di Scuola e di Coordinamento Disciplinare sono convocati dai Coordinatori rispettivi, almeno 15 giorni prima la data fissata per la seduta, per svolgere i compiti che sono attribuiti loro dalla normativa vigente e in particolare dagli art. 5, 9, 10 e 11 del presente regolamento, e comunque ogni volta che le circostanze lo richiedano.
4. La convocazione deve riportare l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno ed è disposta dal Coordinatore mediante messaggio di posta elettronica o in alternativa mediante notifica telefonica ed affissa all'albo del Conservatorio. Il Coordinatore renderà disponibile in anticipo la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le sedute dei Consigli sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti. Per i Consigli di Scuola i componenti che concorrono al raggiungimento del numero legale sono quelli all'art. 8, comma 2 lettera d); la rappresentanza studentesca non viene conteggiata per il raggiungimento del numero legale.
6. I professori componenti del Consiglio possono delegare, per iscritto, un altro professore, componente del Consiglio; in tal caso il professore, in possesso della delega, esprimerà il proprio voto sui vari argomenti all'ordine del giorno e quello del delegante per suo tramite. Ogni docente può ricevere non più di due deleghe. Comunque i docenti devono assicurare la loro presenza, oltre ai casi in cui venga richiesta dal Direttore, quando, nei Consigli di Scuola, è previsto all'ordine del giorno della seduta la discussione dei punti all'art. 9 comma 1 lettera b) e all'art. 10 comma 2 del presente regolamento, e nei Consigli di Coordinamento Disciplinare la discussione del punto all'art. 11 comma 2 e 5. I docenti, professori del medesimo insegnamento in più corsi o Rappresentanti di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) del presente regolamento assicureranno la loro presenza in un solo Consiglio, trasmettendo agli altri, tramite delega vistata dal Direttore, le proprie determinazioni.
7. L'espressione del voto è di norma palese. Tuttavia per le designazioni elettive la votazione avviene a scrutinio segreto.

8. Le rappresentanze studentesche non prendono parte alle deliberazioni riguardo ai punti all'art. 9 comma 1 lettera b), comma 2 e comma 3 del presente regolamento.
9. I verbali delle sedute dei Consigli di Dipartimento, di Scuola e di Coordinamento Disciplinare sono riportati su un apposito registro. Ogni verbale deve essere firmato dal Coordinatore e dal Segretario. I verbali devono essere letti ed approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva. Ogni professore può richiedere che il proprio intervento venga riportato integralmente sul verbale.
10. Il verbale deve contenere:
- il giorno, l'ora e l'aula della seduta;
 - i nomi dei professori presenti, assenti e le eventuali deleghe presentate;
 - l'ordine del giorno;
 - i punti essenziali dell'andamento della discussione;
 - gli eventuali interventi specifici;
 - le decisioni di voto con l'indicazione del numero di voti favorevoli, contrari e delle astensioni;
 - le deliberazioni assunte.
11. Il Coordinatore assicurerà la trasmissione delle delibere agli uffici di segreteria e alla Direzione.
12. I verbali dei Consigli di Dipartimento, di Scuola e di Coordinamento Disciplinare sono a disposizione dei professori negli uffici di segreteria e sul sito web del Conservatorio nell'area riservata ai docenti.

Articolo 14

Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le norme e regolamenti precedentemente emanati sulla materia.

Il Presidente

.....